



COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE, N.27

“TESTO UNICO AL COMMERCIO”

TITOLO III - Disciplina delle attività di somministrazione

CRITERI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(Art. 62, comma 2, L.R. n. 27/2009 e art. 3 Regolamento regionale n. 05/2011)

Allegato alla delibera C.C. n. 49 del 19.12.2012

INDICE

Premessa.....	Pag. 3
TITOLO I^ - Programmazione	
1) Zonizzazione.....	Pag. 7
2) Criteri per la concessione di nuove autorizzazioni e per i trasferimenti di sede.....	Pag. 8
3) Esclusioni.....	Pag. 9
4) Tipologia dell'attività	Pag. 9
5) Distanze e contingenti numerici.....	Pag. 10
6) Superficie	Pag. 10
7) Inapplicabilità	Pag. 10
8) Limitazioni all'esercizio dell'attività.....	Pag. 11
TITOLO II^ - Norme sul procedimento	
9) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).....	Pag. 12
10) Segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea	Pag. 12
11) Segnalazione certificata di inizio attività per attività a carattere stagionale	Pag. 13
12) Procedimento per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).....	Pag. 13
13) Modifiche, sub ingresso, e cessazioni	Pag. 14
14) Ampliamento dell'attività.....	Pag. 14
15) Gestione di reparto.....	Pag. 15
16) Circoli - Associazioni.....	Pag. 15
17) Attività esterne (estive).....	Pag. 16
18) Distributori Automatici	Pag. 17
19) Decadenza del titolo abilitativo.....	Pag. 17
20) Sospensione del titolo abilitativo.....	Pag. 17
21) Revoca del titolo abilitativo	Pag. 17
TITOLO III^ - Disposizioni generali	
22) Piccoli trattenimenti.....	Pag. 18
23) Attività accessorie.....	Pag. 18
24) Validità delle autorizzazioni.....	Pag. 19
25) Orari.....	Pag. 19
26) Pubblicità dei prezzi.....	Pag. 20
27) Disciplina sanzionatoria.....	Pag. 20
28) Rispetto delle disposizioni del TULPS.....	Pag. 21
29) Rinvio.....	Pag. 21

PREMESSA

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

- Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 “Testo unico in materia di commercio”. Con l’entrata in vigore di tale legge ha cessato di avere diretta applicazione nella Regione Marche la Legge regionale 9 dicembre 2005 n.30.
- Delibera Giunta Regionale n. 1097 del 01 agosto 2011 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione del Titolo III della Legge regionale 27/2009 (Testo unico in materia di commercio)”.
- Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione del Titolo III della Legge regionale 27/2009 (Testo unico in materia di commercio)”.
- Principi del Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
-

INTRODUZIONE

La legge regionale 10 novembre 2009 n. 27, disciplina, tra le altre materie, anche l’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al Titolo III artt. 60 e ss, in sostituzione della previgente disposizione legge regionale.

In materia di programmazione, la Giunta Regionale ha fissato, con deliberazione n. 1097 del 1 agosto 2011 e successivo regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5, le direttive generali sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione, sentite le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, oltre alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Trattasi di criteri che disciplinano le procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni, i trasferimenti di sede e gli ampliamenti della superficie di somministrazione.

I Comuni devono provvedere alla fissazione dei nuovi criteri entro 180 giorni dalla emanazione delle direttive regionali.

RAPPORTI CON IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, AMBITO TERRITORIALE, INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E SERVIZI.

Quella dei Pubblici Esercizi è una rete che, oltre agli aspetti produttivi ed occupazionali, costituisce, comunque, un servizio per la popolazione residente, o presente, nel territorio comunale ed appaiono, quindi, evidenti le relazioni ed interconnessioni con il settore della distribuzione al dettaglio in sede fissa, anche in riferimento alle norme dettate dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114, e dalla L.R. 10 novembre 2009 n. 27.

Il **territorio del Comune** di Montecalvo in Foglia ha una estensione complessiva di 18,24 Kmq., e risulta interamente compreso nella fascia montana della Provincia di Pesaro e Urbino, con gran parte delle caratteristiche tipiche dei territori della fascia appenninica.

Per quanto concerne gli **Strumenti Urbanistici** il Comune è dotato di un Piano Regolatore Generale, adeguato al P.P.A.R., di un Piano Particolareggiato per il Centro Storico del Capoluogo, e di diversi Strumenti attuativi tra cui Piani per Inseidiamenti Produttivi e Piani per aree a destinazione residenziale pubblica e lottizzazioni private.

La **Rete viabile** esistente nel territorio è caratterizzata dalla presenza di un asse principale costituito dalla Strada Provinciale n. 3 Bis – in direzione Pesaro - Carpegna. Sulla 3 bis si innestano altre Strade Provinciali e Comunali, che garantiscono i collegamenti con i comuni vicini. In tale contesto di rilievo sono: la strada Provinciale per Mondaino, la Strada Provinciale 108 per Tavoletto (La Marcella), la Strada Provinciale 35 che Collega Borgo Massano a Montecalvo in Foglia, la Strada Provinciale 9 che collega Ca'Gallo – Urbino (Strada Provinciale Urbinate Feltresca).

La **Struttura insediata** del Comune si manifesta caratterizzata dall'esistenza di un capoluogo (Montecalvo in Foglia), da 3 frazioni (Ca'Gallo, Borgo Massano e San Giorgio), un centro abitato (Ca'Spezie). I cittadini non residenti nel centro abitato risiedono in località rurali su case sparse.

Si rilevano anche evidenti gravitazioni extracomunali legate, principalmente, ad altre tipologie di servizi (occupazione nelle zone industriali ed artigianali, commercio al dettaglio ed in sede fissa; eventi e manifestazioni).

Per quanto concerne gli **Insedimenti Produttivi** le Zone Industriali/Artigianali di : San Giorgio in Loc. Pantiere e Zona artigianale di Ca'Gallo, presentano ancora ulteriori spazi per insediamenti di attività del settore.

Complessivamente nel Comune risultano attualmente attive ed iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane Ditte, oltre a circa industrie.

Le **Attività Commerciali** censibili a dicembre 2011 nel Comune sono complessivamente distinte come di seguito riportato:

- a) N. 35 Esercizi nel settore del Commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) N. 24 Ditte che operano nel Commercio su Aree Pubbliche;
- c) N. 13 Esercizi per la Somministrazione al Pubblico di alimenti e/o bevande.

Nel Comune esistono le seguenti **Strutture Scolastiche**:

- a) Scuola Materna Statale "La Nuvoletta", Via Roma, Montecalvo in Foglia;
- b) Polo scolastico – (scuola primaria e secondaria di primo grado) – "Anna Frank" – Loc. Ca'Lanciarino;
- c) Sede distaccata – scuola primaria del polo "Anna Frank" – Via Prov.le Borgo Massano.

Montecalvo in Foglia è anche sede di altre **Strutture e Servizi**, tra cui in particolare:

- a) Un Ufficio Postale (Frazione Ca'Gallo);
- b) Due Agenzie di Banche, una in frazione Ca'Gallo e una in frazione Borgo Massano;

Nel Comune sono anche in attività diverse **Società Sportive**, delle quali alcune svolgono attività sia agonistica che ricreativa (Calcio, Pallavolo, Motociclismo) ed altre con attività esclusivamente ricreativa (Tennis, Pescatori, ecc.).

POPOLAZIONE RESIDENTE.

Ai fini della reale conoscenza della situazione demografica del Comune è stata fatta una indagine completa sulla popolazione residente nel territorio comunale.

Nei tabulati seguenti sono riportati i dati acquisiti:

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE	
ANNO	POPOLAZIONE RESIDENTE
2000	2.347
2001	2.364
2002	2.441
2003	2.510
2004	2.579
2005	2.630
2006	2.655
2007	2.715
2008	2.762
2009	2.767
2010	2.734
Dicembre 2011	2.729

Rispetto al numero totale di residenti (n. 2.729) i cittadini stranieri sono n. 332, di cui 55 comunitari e n. 277 extracomunitari.

POPOLAZIONE RESIDENTE DISTINTA PER FASCE D'ETA'	
FASCE D'ETA'	RESIDENTI
da 0 a 14 anni	395
da 15 a 29 anni	397
da 30 a 65 anni	1.430
oltre 65 anni	570
TOTALE	2729

I dati evidenziano - in sintesi - negli ultimi 5 anni, una lenta, ma costante diminuzione della popolazione residente; calo dovuto ad uno stallo del 'boom edilizio', con conseguente diminuzione di iscrizioni, alla crisi economica degli ultimi anni che ha portato diversi extracomunitari ad emigrare in altri paesi;

Si è anche registrato il progressivo spopolamento del Capoluogo, dove negli ultimi anni si sono insediati diversi cittadini extracomunitari.

Per quanto concerne la **Distribuzione territoriale della popolazione residente** si rileva che circa il 9.57% risiede nel Capoluogo, il 40.54% in frazione Ca'Gallo, il 33.09.% in frazione Borgo Massano, il 16.80% in frazione San Giorgio.

Nel Tabulato seguente sono riportati i dati distinti per Capoluogo e Frazioni:

POPOLAZIONE RESIDENTE SUDDIVISA PER "ZONE"	
	Residenti
Capoluogo	261
Ca' Gallo	1030
Borgo Massano	903
San Giorgio	459
Ca' Spezie	76
Totale	2729

Va inoltre considerato, ai fini di un corretto dimensionamento del presente regolamento, il fatto che il Comune è anche interessato ad un progressivo incremento del numero di **presenze di "non residenti"** (Turismo, rientri stagionali, presenze legate ad "eventi" che si svolgono nel territorio, presenze di passaggio ecc.), riconducibile non più soltanto al tradizionale fenomeno del "rientro stagionale", ma anche all'ormai consistente processo di "sviluppo turistico" legato alle variazioni della domanda turistica, e quindi dell'offerta, non più limitata alle aree della costa, ma integrata con quelle interne.

TITOLO I^A

PROGRAMMAZIONE

ART. 1 ZONIZZAZIONE

1.1 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN “ZONE OMOGENEE”.

Con l'obiettivo di puntare ad un dimensionamento della rete quanto più possibile corretto, per stimolare una omogenea dotazione di servizio in tutto l'ambito territoriale interessato, mirando alla ottimizzazione della funzionalità del servizio, sempre in rapporto con le caratteristiche rilevate dei diversi ambiti e con le potenzialità di sviluppo, alla luce delle analisi svolte si ritiene opportuno suddividere il territorio comunale nelle Zone di seguito elencate e descritte:

- **ZONA n. 1: CENTRO ABITATO CAPOLUOGO – MONTECALVO IN FOGLIA;**
- **ZONA n. 2: FRAZIONE DI CA' GALLO E CA' SPEZIE;**
- **ZONA n. 3: FRAZIONE DI BORGO MASSANO E SAN GIORGIO.**

Va evidenziato il fatto che il Capoluogo e le Frazioni risultano essere parti del territorio ugualmente interessate per quanto concerne sia le quote di convergenza (presenza di residenti nelle case sparse; approvvigionamento commerciale), per le presenze turistiche, con conseguente incremento della domanda di servizio nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, essendo luoghi di incontro e frequentazione anche per la concentrazione di “eventi” e di risorse.

1.2 - LA RETE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALLO STATO DI FATTO.

Attualmente nel Comune risultano in attività complessivamente 19 Esercizi per la Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, localizzati rispettivamente:

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	ZONA TERRITORIALE
1	Zona n. 1
7	Zona n. 2
5	Zona n. 3

Considerate le diverse tipologie risulta che, complessivamente, nel Comune sono in attività:

ATTIVITA'	N. TOTALE	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Ristorante (con annessa pizzeria)	4	0	2	2
Ristorante e Bar (anche pizzeria)	1		1	
Pizzeria				
Bar	8	1	4	3

Nella maggior parte dei casi gli esercizi sono a gestione di tipo familiare, con buone dotazioni di attrezzature e con sistemazioni dei locali, arredi e qualità complessivamente adeguate all'esigenza dell'utenza.

Nell'indagine svolta sono stati considerati anche i **Circoli Privati con attività SAB e le attività di Pizzeria Artigiana da asporto:**

ATTIVITA'	N. TOTALE	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
CIRCOLI PRIVATI	2	1	1	0
PIZZERIE DA ASPORTO	4	0	2	2

ART. 2 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E PER I TRASFERIMENTI DI SEDE

2.1. Nelle tre zone non vengono posti parametri numerici.

2.2. I nuovi insediamenti, tuttavia, dovranno essere localizzati, in relazione all'attività esercitata e alla Notifica Inizio Attività (NIA) - Settore Alimentare (da ora in avanti NIA), come da seguente prospetto:

Zona	Tipologia di esercizi
1	<p>attività di somministrazione di Alimenti e Bevande di cui alle denominazioni e definizioni disciplinate dal Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5, art. 2, comma 7, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), m), n), o).</p> <p>Le attività di cui alle lettere i) e l) sono insediabili solamente nelle zone omogenee "D" e "F" del vigente PRG. Tale scelta è dovuta alla forte incidenza delle attività di disco bar, locali serali etc. (lett i) e di discoteche, locali notturni etc. (lett. l) sugli insediamenti abitativi esistenti e, in generale su zone a forte antropizzazione: le attività suddette danno luogo a inquinamento acustico esterno al locale stesso (per l'afflusso del pubblico anche in relazione al prolungarsi della stessa nella notte) e problemi di sicurezza collegati all'afflusso del pubblico.</p> <p>I Centri rurali di ristoro e degustazione (art. 60, comma 3, L.R. n. 27/2009) sono insediabili solamente nelle zone omogenee "E" del vigente PRG (Zone agricole). Anche in questo caso non vengono posti parametri numerici.</p>
2	<p>attività di somministrazione di Alimenti e Bevande di cui alle denominazioni e definizioni disciplinate dal Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5, art. 2, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), n), o).</p>

3	attività di somministrazione di Alimenti e Bevande di cui alle denominazioni e definizioni disciplinate dal Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5, art. 2, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), n), o).
----------	--

2.3.L'apertura dei nuovi insediamenti, inoltre, è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) solo in presenza di destinazione d'uso commerciale, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
- b) disponibilità di aree di parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici;
- c) rispetto delle norme sull'impatto acustico e ambientale;

ART. 3 ESCLUSIONI

3.1 La regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non si applica:

- alle strutture ricettive di cui alla Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse.
- Alle attività di agriturismo di cui alla Legge Regionale 3 aprile 2002 n.3 e regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 3, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

ART. 4 TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA'

4.1Gli esercizi sono costituiti da un'unica tipologia la quale comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dal relativo titolo autorizzativo sanitario.

4.2Gli esercizi di cui sopra possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), nonché della normativa statale e regionale vigente in materia di sanità.

4.3Le attività di somministrazione di Alimenti e Bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla NIA ai fini della registrazione, assumono le denominazioni di cui all'art. 2 comma 7 intitolato "*tipologia dell'attività e definizione*" del Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5.

4.4Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci e in genere i prodotti somministrati nel ciclo produttivo dell'attività, nonché le produzioni enogastronomiche locali tipiche, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

4.5In caso di somministrazione in aree esterne pubbliche o private, per strutture permanenti si intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per strutture temporanee s'intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell'anno in cui non vengono utilizzate.

4.6Per requisiti igienico-sanitari occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di pubblici esercizi, s'intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

ART. 5 DISTANZE E CONTINGENTI NUMERICI

5.1 Non viene prevista nessuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sono inoltre da escludere l'utilizzo di contingenti numerici.

ART. 6 SUPERFICIE

- 6.1 Per i locali di Somministrazione Alimenti e Bevande non viene stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie;
- 6.2 Gli esercizi dovranno, comunque, avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico – edilizie e igienico–sanitarie;
- 6.3 Per superficie di somministrazione s'intende l'area cui accede il pubblico attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;
- 6.4 Con la predisposizione dei criteri e nel rispetto della normativa vigente i Comuni disciplinano l'attività svolta dagli esercizi di somministrazione su aree pubbliche o private, in forma temporanea o permanente. L'esercizio dell'attività in aree esterne è subordinato in ogni caso al possesso dei requisiti igienico-sanitari e alla verifica in ordine alla viabilità.

ART. 7 INAPPLICABILITA'

7.1. La presente programmazione non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuata:

- presso il domicilio del consumatore;
- in esercizi localizzati in autostrade, stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- all'interno di musei, teatri, sale di concerto, cinema e simili;
- nelle mense e spacci aziendali, di scuole e di enti vari;
- negli esercizi polifunzionali, di cui all'art. 10 della L.R. 26/1999;
- negli esercizi situati all'interno di centri commerciali;
- negli esercizi nei quali la somministrazione viene effettuata in unione e connessione, funzionale e temporale, con attività di trattenimento e svago: queste ultime devono avere carattere prevalente. In questi casi la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il quarto della superficie destinata al trattenimento ed allo svago;
- negli esercizi posti a servizio di impianti stradali di carburante;
- negli esercizi di somministrazione inseriti nei rifugi alpini.

7.2. La somministrazione che viene effettuata in dette tipologie di esercizi, fatta eccezione per quella che viene effettuata negli esercizi localizzati sulle autostrade e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico nonché negli esercizi annessi agli impianti stradali, deve essere rivolta soltanto a favore degli utenti del servizio nel quale la somministrazione è inserita.

ART. 8
LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

8.1.1 Comuni possono, come disciplinato dall'art. 66 della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 (da ora in avanti L.R. 27/2009), vietare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere:

a) permanente o temporaneo;

b) adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'articolo 9 del R.D. 773/1931;

c) adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

TITOLO II^A **NORME SUL PROCEDIMENTO**

ART. 9 **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)**

9.1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, da ora in avanti) tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande.. È altresì, soggetto a SCIA il trasferimento di sede, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni con le modalità stabilite dal DPR 160/2010 e dal presente regolamento.

9.2. Le procedure e tempi di rilascio sono quelle indicate dal Regolamento Regionale n.5/2011 per quanto applicabili e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

ART. 10 **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)** **PER SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA**

10.1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo presentazione della SCIA allo Sportello SUAP, territorialmente competente.

10.2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

10.3. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sulla SCIA.

10.4. Ai sensi dell'articolo 65 della L.R. 27/2009, la SCIA deve indicare:

- a) l'evento nell'ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- b) il periodo di svolgimento dell'attività, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali;
- d) la disponibilità e conformità del locale o dell' area ove è esercitata la somministrazione alle norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- e) la dichiarazione di aver presentato la NIA;
- f) il rispetto del criterio di cui al comma 7 del presente articolo

10.5. Il richiedente oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).

10.6. Per le manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale o sportive l'articolo 65, comma 3, della L.R. 27/2009 richiede il possesso dei soli requisiti morali. Lo Sportello SUAP, verifica la sussistenza di tale carattere.

10.7. Lo Sportello SUAP può determinare un lasso di tempo minimo che deve intercorrere fra più attività analoghe svolte dal medesimo organizzatore, nello stesso luogo o con l'utilizzo delle medesime strutture.

10.8. L'Attività di somministrazione non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

ART. 11 SCIA PER ATTIVITA' CARATTERE STAGIONALE

11.1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale è soggetta a SCIA.

11.2. Non sono previste limitazioni inerenti all'insediamento di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale.

ART. 12 PROCEDIMENTO PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

12.1 La domanda ovvero la SCIA deve essere redatta utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti come indicato dal Reg. Reg. 5/2011 e corredata di tutti gli allegati riportati dai successivi punti;

12.2 L'inoltro deve avvenire con le regole previste dal DPR 160 /2010 in modalità esclusivamente telematica, nel rispetto dell'Allegato tecnico del suddetto DPR 160/2010, al sotto indicato indirizzo: suap.cm.altoemediometauro@emarche.it ovvero tramite STARWEB e C.C.I.A.A. per pratiche che comportano contestuale inizio dell'attività.

12.3 Alla SCIA deve essere allegata:

1) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali e documentazione inerente tale dichiarazione come indicato dal d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dalla L.R. 27/2009;

2) La documentazione, ove prevista, relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 22 del Reg. Reg.n.5/2011 da presentare prima dell'avvio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere redatta tenendo conto delle attività accessorie indicate nell'art.14 del Reg. Reg.n.5/2011 che saranno effettuate all'interno dell'esercizio e delle altre attività.

3) La planimetria dei locali a firma di tecnico abilitato con indicante: la localizzazione dell'immobile rispetto alle ZONE previste dal presente elaborato, gli estremi catastali e l'indicazione toponomastica dell'unità immobiliare, la superficie complessiva destinata all'attività, quella destinata alla somministrazione secondo la definizione dettata dall'art.2 comma 4 del Reg. Reg.n.5/2011 nonché la superficie destinata ad altre attività. La stessa deve inoltre contenere la specificazione dei servizi igienici destinati ai diversamente abili e quelli destinati al personale con eventuali depositi e accessori.

4) Il titolo o la dichiarazione di disponibilità dell'immobile secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

5) La dichiarazione di aver acquisito il certificato di prevenzione incendi, ove previsto, prima dell'avvio dell'attività.

6) la dichiarazione del rispetto delle condizioni di conformità dei locali ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande);

7) l'indicazione dell'eventuale preposto;

8) La dichiarazione di aver presentato la NIA SANITARIA prima dell'avvio dell'attività (ALLEGATE NIA).

9) Altra documentazione prevista dal Reg. Reg.n.5/2011 e successive modificazioni.

12.4 Alla Domanda deve essere allegata:

1) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali e documentazione inerente tale dichiarazione come indicato d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dalla L.R. 27/2009,

2) La planimetria dei locali a firma di tecnico abilitato con indicante: la localizzazione dell'immobile rispetto alle ZONE previste dal presente elaborato, gli estremi catastali e l'indicazione toponomastica dell'unità immobiliare, la superficie complessiva destinata all'attività, quella destinata alla somministrazione secondo la definizione dettata dall'art.2 comma 4 del Reg. Reg.n.5/2011 nonché la superficie destinata ad altre attività. La stessa deve inoltre contenere la specificazione dei servizi igienici destinati ai diversamente abili e quelli destinati al personale con eventuali depositi e accessori.

3) La documentazione, ove prevista, relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 22 del Reg. Reg.n.5/2011 da presentare prima dell'avvio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere redatta tenendo conto delle attività accessorie indicate nell'art.14 del Reg. Reg.n.5/2011 che saranno effettuate all'interno dell'esercizio e delle altre attività. Ovvero l'impegno a presentare tale documentazione prima dell'inizio dell'attività.

4) La dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la NIA Sanitaria prima dell'avvio dell'attività.

5) La dichiarazione del rispetto delle condizioni di conformità dei locali ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

6) L'indicazione dell'eventuale preposto.

7) Il titolo o la dichiarazione di disponibilità dell'immobile secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

8) La dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la NIA SANITARIA prima dell'avvio dell'attività.

9) Altra documentazione prevista dal Reg. Reg.n.5/2011 e successive modificazioni.

4.5 Per l'esercizio dell'attività sia nella procedura tramite SCIA, che quella attivabile con domanda, deve essere specificato nell'istanza il tipo di attività che s'intende svolgere con riguardo alle definizioni indicate all'art. 2 comma 7 del Reg. Reg.n.5/2011.

ART.13

MODIFICHE, SUBINGRESSO E CESSAZIONI

13.1 Si applica quanto indicato nel Reg. Reg.n.5/2011 e nel precedente art. 4 del presente atto per quanto attiene le relative fattispecie.

ART. 14

AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA'

14.1. L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA, in modalità telematiche come disposto dall'art. 5 del D.P.R. 160/2010, da inviare allo Sportello SUAP in cui vi è la sede dell'esercizio. La superficie ampliata deve essere attigua e comunicante con l'area originariamente utilizzata per l'attività.

14.2. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1.

14.3. A seguito della presentazione della SCIA è dato avvio al procedimento, disciplinato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla vigente normativa regionale di settore.

14.4. Lo sportello SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente una comunicazione, indicante il numero di protocollo e dichiarazione di correttezza formale della segnalazione, all'interessato e trasmette

immediatamente in via telematica la richiesta e i relativi allegati alle amministrazioni agli uffici competenti

14.5. Lo sportello SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA, accerta la conformità alla normativa in materia igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di compatibilità urbanistica, di sicurezza, di sorvegliabilità, nonché a quanto previsto dalla L. R. 27/2009 e dal presente regolamento. In caso carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi eventualmente prodotti, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a conformare l'attività medesima alla normativa vigente entro il termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non superiore a trenta giorni.

ART. 15 GESTIONE DI REPARTO

15.1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di tali reparti a uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari, dandone contestuale comunicazione allo Sportello SUAP attraverso la presentazione della SCIA.

15.2. Alla SCIA sono allegati:

- a) il contratto di gestione;
- b) la dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali o professionali.

15.3. La SCIA resta intestata al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore di esercitare l'attività dalla data di presentazione della stessa.

15.4. Nella fattispecie disciplinata dal presente articolo, le sanzioni di cui all'articolo 69 della L. R. 27/2009 si applicano al gestore di reparto.

15.5. In mancanza della SCIA di cui al comma 1, il titolare risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

ART. 16 CIRCOLI – ASSOCIAZIONI

16.1. Le associazioni ed i circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del Testo Unico Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.

16.2. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.

16.3. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita SCIA, nei termini previsti dall'art. 19 della legge 241/1990 corredata: della planimetria dei locali, della NIA e dall'elenco dei soci, come risulta dal Libro Soci, ai fini della registrazione.

16.4. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta allo Sportello SUAP una SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 corredata: della planimetria dei locali e della NIA, ai fini della registrazione; allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

16.5. Le associazioni ed i circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali di cui all'art. 3 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12, e 131 del medesimo testo unico.

16.6. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta allo Sportello SUAP la domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei locali, della NIA ai fini della registrazione, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

16.7. Le associazioni ed i circoli privati **aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali** aventi finalità assistenziali di cui all'art. 3 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano dei requisiti morali e professionali.

ART. 17 ATTIVITA' ESTERNE (ESTIVE)

17.1. L'attività di somministrazione in aree esterne e/o adiacenti al pubblico esercizio, pubbliche o private soggette a pubblico passaggio ed autorizzate a tale fine con strutture permanenti o precarie, può essere esercitata previo rilascio di autorizzazione apposita, di aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria o della NIA e, se del caso, di rilascio di concessione di suolo pubblico. A tal fine si precisa che:

- l'esercente deve dichiarare la totale disponibilità e l'assenso dei condomini quando ne ricorra il caso;
- per precario si intende l'utilizzo per uno o più periodi, se frazionati, nel complesso non superiori a 240 giorni nel corso di ogni anno solare, per uno o più anni consuntivi.

17.2. La somministrazione effettuata con attrezzature temporanee in aree esterne, private di cui l'esercente abbia la comprovata disponibilità e ubicate nelle immediate vicinanze dell'esercizio autorizzato è soggetta a rilascio di autorizzazione ed è subordinata al rispetto dei requisiti igienico sanitari e, per quanto riguarda la viabilità, al parere favorevole del Servizio Polizia Locale.

17.3. La somministrazione effettuata con strutture temporanee su aree pubbliche è inoltre soggetta ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e, in relazione al tipo di allestimento, alle norme edilizie, di sicurezza, alle disposizioni igienico sanitarie e, per ciò che riguarda la viabilità, al parere del Servizio Polizia Locale.

ART. 18 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

18.1. L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta alla presentazione della SCIA e della NIA purché i locali ove sono installati i distributori stessi siano adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.

18.2. Se non si verificano le condizioni di cui al precedente punto l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e, quindi, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/98.

18.3. Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

ART. 19 DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

19.1. Il titolo abilitativo decade:

- a) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;
- b) quando il titolare non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
- c) quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità.

ART. 20 SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

20.1. L'attività soggetta a SCIA è sospesa:

- a) per un periodo non inferiore a tre e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e sorvegliabilità;
- b) per un massimo di tre periodi, non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto.

ART. 21 REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO

21.1. L'attività soggetta a SCIA è inibita quando:

- a) il titolare o il gestore non ottempera nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione all'art. 20, comma 1, lettera a) del presente regolamento, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
- b) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesto il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
- c) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione, nell'arco dell'anno solare, di tre provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22 PICCOLI TRATTENIMENTI

22.1. Le SCIA della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definiti qui di seguito:

- a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) trattenimenti, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti (es. karaoke, piano bar, concertino ecc.).

22.2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai punti precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

22.3. L'orario dei piccoli trattenimenti musicali non costituenti pubblico spettacolo, è così stabilito:

- a) all'esterno o al chiuso dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

22.4. Si da atto che in materia di piccoli trattenimenti sono vigenti le disposizioni di cui all'ordinanza del Sindaco.

ART. 23 ATTIVITA' ACCESSORIE

23.1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, La SCIA consente:

- a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento e non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;
- b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che :
 - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accogliimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - non vi sia pagamento di un biglietto di ingresso;
 - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino ordinariamente applicato.
- c) La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala di trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto di ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti". L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S..
- d) Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre cento persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della legge 241/90, deve presentare una SCIA di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S..

23.2. In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, in particolare:

a) per quanto riguarda l'inquinamento acustico occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi della relativa vigente normativa. Tale documentazione deve essere prodotta allo Sportello SUAP prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a SCIA, deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

In tale segnalazione occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

b) per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:

- certificato di idoneità statica;

- certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

c) per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

ART. 24 VALIDITA' DELLE SCIA

24.1. Le SCIA di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge. Queste hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata alla comunicazione annuale di rinnovo stagionale.

24.2. Costituiscono eccezione a quanto previsto al punto precedente la SCIA per la somministrazione temporanea la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate.

ART. 25 ORARI

25.1. Le attività di somministrazione alimenti e bevande non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura né alla chiusura infrasettimanale o nei giorni domenicali e festivi come disposto dall'art. 3 del D.L. 223/2006, convertito nella legge, 248/2006 come modificato dall'art. 31, comma 1 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011.

25.2. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata.

25.3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare allo Sportello SUAP l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana.

25.4. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.

25.5. La chiusura temporanea è comunicata allo Sportello SUAP. E', tuttavia, obbligatorio l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile all'esterno.

ART. 26 PUBBLICITA' DEI PREZZI

26.1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;

b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.

Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 1, escluse le bevande con formula a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente indicato il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

26.2. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.

26.3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti destinati alla vendita per asporto, nonché alle attività esercitate in circoli privati aperti solo ai soci, nelle mense aziendali, nei bar interni e nell'attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

ART. 27 DISCIPLINA SANZIONATORIA

27.1. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 69 della L. R. 27/2009 che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S.. Tale articolo stabilisce che chiunque esercita l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione o SCIA o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o, in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art. 17 bis comma 1 del T.U.L.P.S..

27.2. La violazione agli obblighi di comunicazione allo Sportello SUAP ed al pubblico degli orari ed eventuali turni praticati è sanzionata ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

27.3. La violazione dell'obbligo di sgombero dei locali all'orario di chiusura di cui all'articolo 186 del regio decreto 635/1931, è punito ai sensi dell'articolo 221-bis del T.U.L.P.S..

27.4. Chiunque viola le disposizioni previste dall'art. 25 comma 3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00;

27.5. I titolari e i gestori dei locali di cui all'art. 86 TULPS commi 1 e 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.

27.6. Nei locali in cui si prosegue l'attività oltre le ore 24 dovrà essere interrotta la somministrazione di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 170. dopo le ore 3,00. L'inosservanza della disposizione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.

27.7. I titolari di autorizzazione o di SCIA per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di tenere esposto il titolo abilitativo, la tabella dei giochi leciti e l' art. 101 del TULPS e gli artt. 181 e 186 del R.D. 635/1940.

27.8. Le sanzioni sono irrogate dal Comune ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.

ART. 28 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TULPS.

28.1 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta, oltre che alla disciplina commerciale di settore anche alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931 e del R.D n. 635 del 1940 recante il relativo regolamento. L'attività in argomento è disciplinata anche dall'articolo 86 del citato Testo Unico.

28.2 Nell'ambito di tale disposizione, assieme alla SCIA è quindi necessaria la dichiarazione e, comunque, la successiva verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche norme del Testo Unico.

ART. 29 RINVIO

29.1 Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto indicato dalla Legge Regionale n.27 del 10 novembre 2009 (Testo Unico del commercio), dal Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), nonché dei principi del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e successive modificazioni.

29.2 Gli orari d'attività degli esercizi possono essere liberamente scelti, devono altresì essere rispettati e comunicati agli uffici preposti con le modalità stabilite dall'ordinanza di regolamentazione a firma del presidente.

29.3 Dovranno altresì essere rispettate le disposizioni del CODICE del Consumo e le norme sul consumo dell'alcool.

29.4 Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sovra ordinata.